



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1379

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ROSARIO POMA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 520 del 29 ottobre 2013 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Rosario Poma, nato a Marsala (TP) il 21 settembre 1965;

PREMESSO che, con nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 38628), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “MPS” oppure “Intermediario”) ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità poste in essere dal Sig. Poma nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che, nella citata segnalazione, MPS ha rilevato un'operatività irregolare con riferimento a n. 15 *dossier* titoli di clienti, assegnati in portafoglio al consulente, in ordine alla compravendita di titoli obbligazionari emessi dalla società Portugal Telecom e dallo Stato del Venezuela e, successivamente, al trasferimento dei suddetti titoli e di quote Sicav ad altri clienti in assenza di collegamenti con gli intestatari dei dossier titoli;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, con note del 31 ottobre 2019 (prot. n. 78566 del 4 novembre 2019), del 26 novembre 2019 (prot. n. 0083138) e del 16 gennaio 2020 (prot. n. 0002140), MPS ha comunicato le risultanze delle verifiche avviate sull'attività svolta dal consulente, in seguito alla segnalazione degli uffici di controllo interno dell'intermediario;

PREMESSO che, nell'ambito della relazione conclusiva del 31 gennaio 2019, l'Intermediario ha rilevato le seguenti violazioni che hanno interessato almeno 23 clienti, intestatari di 15 dossier titoli:

- 1) irregolari trasferimenti di strumenti finanziari fra soggetti diversi, non collegati tra di loro *“su n. 13 dossier titoli intestati a clienti [assegnati al Sig. Poma] nel periodo ottobre 2015/agosto 2016 [...] compravendite di titoli obbligazionari emessi dalla società Portugal Telecom (ora in default) e dallo Stato del Venezuela (a grave rischio default), per cpl. € 1.827.000,00 nominali [...] senza acquisire le autorizzazioni dei clienti, a soggetti che non avevano alcun rapporto e/o collegamento con gli intestatari dei dossier titoli (tranne che in n. 2 casi)”*. Al riguardo, l'Intermediario ha registrato trasferimenti di titoli obbligazionari, eseguiti direttamente da postazioni di lavoro aperte con matricola del consulente, a fronte dei quali non è stata rintracciata la relativa documentazione. Dalle verifiche condotte l'intermediario ha rilevato che i trasferimenti di quote Sicav sono stati eseguiti attraverso moduli cartacei riportanti sottoscrizioni difformi da quelle depositate dai clienti;
- 2) l'esecuzione di un investimento finanziario, inserendo a sistema un ordine di acquisto di obbligazioni Portugal Telecom, a nome del cliente, Sig. [omissis] (operazione successivamente disconosciuta da quest'ultimo), acquisendo un modulo d'ordine che riporta la firma del cliente non autografa, come accertato in seguito da una specifica perizia grafologica richiesta dall'Intermediario;
- 3) la consegna al cliente, Sig. [omissis], di estratti patrimoniali non rispondenti al vero, prodotti tramite l'applicativo aziendale, che evidenziavano valori di portafoglio maggiori rispetto a quelli reali;
- 4) con particolare riferimento al cliente, Sig. [omissis], è stato rilevato un trasferimento di quote Sicav, in data 7 novembre 2016, per un controvalore di 20.059,60 € a favore del cliente, Sig. [omissis]. Al riguardo l'intermediario ha verificato che tale operazione è stata eseguita dalla postazione di lavoro aperta con la matricola riferibile al consulente e in assenza della relativa modulistica;

PREMESSO che MPS ha trasmesso la documentazione relativa ai reclami presentati dai clienti, Sig.ri [omissis] e [omissis], in relazione all'operato del consulente, i quali hanno segnalato all'Intermediario, tra l'altro, l'avvenuta esecuzione di operazioni di investimento dagli stessi non autorizzate e la contraffazione della propria firma sulla relativa modulistica;

PREMESSO che, in sede di reclamo, presentato in data 8 gennaio 2019, la Sig.ra [omissis] ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'ordine di acquisto del titolo obbligazionario emesso dalla società Portugal Telecom;



PREMESSO che il Sig. [omissis] ha presentato all'Intermediario due reclami, uno in data 11 maggio 2016 e l'altro il 16 febbraio 2017, contestando l'acquisto di alcuni titoli, effettuato dal consulente in assenza della relativa autorizzazione, e, disconoscendo le sottoscrizioni in calce alla documentazione relativa alla suddetta operazione di acquisto;

PREMESSO che, in occasione della circolarizzazione della clientela assegnata al consulente, l'Intermediario ha incontrato il cliente, Sig. [omissis], il quale ha esibito alcuni estratti patrimoniali, che ha dichiarato di aver ricevuto dal consulente, aventi un contenuto che MPS ha accertato rappresentare una situazione patrimoniale del cliente più favorevole rispetto a quella reale;

PREMESSO che, con riferimento agli estratti patrimoniali esibiti dal Sig. [omissis], l'Intermediario, nell'accertare il *modus operandi* del consulente, ha ritenuto che gli stessi siano stati riprodotti, tramite l'applicativo aziendale, copiando *“i dati presenti sull'estratto patrimoniale su un foglio di “Word” e poi modificandoli, ovvero variando sia la tipologia degli strumenti finanziari in portafoglio che i relativi controvalori”*;

PREMESSO che, dall'analisi della movimentazione del conto corrente e del *dossier* titoli intestati al Sig. [omissis], l'Intermediario ha rilevato come il patrimonio del cliente sia stato integrato dal consulente, mediante irregolari trasferimenti di quote Sicav, in data 24 febbraio e 7 marzo 2016, dai *dossier* intestati ad altri ignari clienti (per un controvalore di 352.959,82 €), nonché mediante assegni tratti dal consulente (per complessivi € 118.000) e consegnati con cadenza mensile al cliente, tra maggio 2017 e gennaio 2019;

PREMESSO che, con particolare riferimento ai trasferimenti di quote a favore del Sig. [omissis], l'Intermediario ha rilevato una difformità tra la sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di trasferimento e quella depositata;

PREMESSO che MPS ha, inoltre, trasmesso copia dei due esposti depositati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], in data 11 ottobre 2017 e 12 aprile 2019. In particolare, nell'esposto del 12 aprile 2019, l'Intermediario ha segnalato all'autorità giudiziaria *“reiterate movimentazioni non autorizzate di titoli obbligazionari e quote Sicav intestati a clienti dell'Istituto di credito per un controvalore complessivo (alla data del trasferimento) di euro 695.731,01 plausibilmente riconducibili alla fattispecie di furto aggravato”*;

PREMESSO che l'Intermediario ha comunicato, tra l'altro, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 13 luglio 2017, che dagli accertamenti svolti è emerso come il consulente *“pochi giorni prima delle dimissioni, ha inoltrato una email ad alcuni clienti [...] nell'intento di offrire prodotti finanziari di terzi e non della banca [...] perseguendo quindi finalità non riconducibili all'attività svolta presso BMPS”*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, la suddetta circostanza è stata riportata dall'Intermediario, altresì, nel citato esposto depositato alla Procura di [omissis], in data 11 ottobre 2017, nel quale l'Intermediario ha riferito, tra l'altro, come il consulente “*abbia contattato i clienti da lui seguiti per conto della Banca MPS, proponendo loro di disinvestire i fondi e i titoli detenuti [presso MPS] ed affidare i propri risparmi a Sanpaolo Invest [...]*”;

PREMESSO che, nella citata comunicazione inviata in data 13 luglio 2017 al Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Intermediario ha, tra l'altro, riferito che il consulente ha acquisito e successivamente trasmesso a terzi (nello specifico, a un dipendente di Sanpaolo Invest) informazioni e dati patrimoniali relativi a 91 clienti, in costanza del mandato di agenzia con MPS;

PREMESSO che, in seguito alle dimissioni presentate a MPS in data 11 maggio 2017, il consulente ha assunto nuovo mandato, in data 12 maggio 2017, presso Sanpaolo Invest Sim S.p.A.;

PREMESSO che, con nota del 10 gennaio 2020, Fideuram - Sanpaolo Invest Sim S.p.A. (di seguito “Sanpaolo Invest”) ha comunicato all'Organismo di aver avviato un intervento di *Audit* nei confronti del consulente, conclusosi con esito irregolare;

PREMESSO che, con la medesima nota, Sanpaolo Invest ha, altresì, trasmesso la relazione *Audit* del 18 dicembre 2019, nella quale ha evidenziato le seguenti violazioni poste in essere dal consulente:

- 1) aver disposto bonifici a favore di n. 4 clienti per “*iniziative commerciali*” per un importo di almeno 15.344,97 €, nel periodo febbraio 2018 – novembre 2019;
- 2) aver inserito, nel periodo marzo 2018 – novembre 2019 sul proprio conto deposito amministrato, n. 398 ordini di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati a leva finanziaria, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa interna dell'Intermediario;
- 3) “*aver sistematicamente trattenuto e occultato ai clienti copia dei contratti e dei moduli di loro pertinenza*”;

PREMESSO che, Sanpaolo Invest ha trasmesso all'Organismo la dichiarazione scritta resa dal consulente, in occasione dell'incontro tenutosi il 13 dicembre 2019, nella quale:

- con riferimento a quanto riportato al punto 1), il consulente ha ammesso che “*si tratta di operazioni realizzate per: iniziative commerciali, rimborsi di i.b. [imposte di bollo] o di singole perdite a favore di clienti per lo sviluppo della RFA*”. In particolare, per i clienti Sig.ri [omissis] e [omissis], beneficiari di 12.450 € “*si è trattato di un accordo preventivo per il trasferimento da banca terza del cospicuo quantitativo di azioni ENI*”. I clienti, Sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis], contattati per le vie brevi dall'Intermediario, hanno confermato quanto dichiarato dal consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento a quanto rappresentato al punto 2), il consulente ha affermato che *“l’operatività svolta su ETC/ETF a leva non deve essere più realizzata da parte del sottoscritto”* e ha dichiarato oralmente al personale dell’Intermediario di non aver preso visione della relativa normativa interna;
- con riferimento al punto 3), in sede di colloquio, si è concordato la sistemazione, in tempi brevi, dell’archivio documentale;

PREMESSO che, con successiva nota del 25 maggio 2020 (prot. n 24651), Sanpaolo Invest ha trasmesso la documentazione relativa agli ulteriori accertamenti svolti da cui è emerso che il consulente:

- ha prodotto e rilasciato rendicontazioni artefatte ad almeno tre clienti;
- ha proposto ad almeno sei clienti l’apertura di linee di credito da utilizzare per la realizzazione di nuovi investimenti a leva;
- ha riprodotto le firme di tre clienti sui moduli di richiesta di affidamento e/o di revoca degli stessi;

PREMESSO che, nella medesima nota, Sanpaolo Invest ha, altresì, comunicato all’Organismo di aver risolto per giusta causa il contratto di agenzia intercorrente con il consulente, con decorrenza dal 19 maggio 2020;

PREMESSO che, con la citata nota del 25 maggio 2020, Sanpaolo Invest ha, inoltre, trasmesso la dichiarazione olografa del consulente, convocato in data 18 febbraio 2020, nella quale lo stesso ha ammesso che *“per quanto riguarda i miei clienti, le rendicontazioni artefatte riguardano solo i sig. [omissis] e [omissis], nello specifico che ho fornito tramite email e brevi manu all’uno ed all’altro in circa quattro occasioni”*;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di violazione del monomandato, esecuzione di operazioni di investimento in assenza della relativa autorizzazione da parte della clientela al momento del loro compimento, trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero, contraffazione della firma del cliente sulla modulistica contrattuale, corresponsione di somme di denaro ai clienti in assenza dell’autorizzazione dell’Intermediario, inosservanza della normativa interna dell’Intermediario, inosservanza degli obblighi di riservatezza circa le informazioni acquisite dai clienti e dai potenziali clienti e di quelli identificativi della clientela;

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal consulente, sia nel corso del mandato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che con Sanpaolo Invest Sim S.p.A., come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare un’ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - operato in violazione dell’obbligo di monomandato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- eseguito operazioni di investimento in assenza della relativa autorizzazione da parte della clientela al momento del loro compimento;
- trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- contraffatto la firma del cliente sulla modulistica contrattuale;
- elargito somme di denaro ai clienti in assenza dell'autorizzazione dell'Intermediario;
- eseguito operazioni di investimento, sul proprio deposito amministrato, vietate dalla normativa interna dell'Intermediario;
- art. 158, comma 2, per non aver osservato l'obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite dai clienti e dai potenziali clienti;
- art. 159, comma 4 per non aver correttamente identificato la cliente in occasione della sottoscrizione della documentazione relativa alle operazioni di investimento e per non aver rilasciato al cliente documentazione da questo sottoscritta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alla violazione di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la violazione del monomandato, l'esecuzione di operazioni non autorizzate dai clienti, la contraffazione della firma dei clienti e la trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero ai clienti sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, in particolare: la pluralità di operazioni di trasferimento dei titoli non autorizzate dai rispettivi intestatari e all'insaputa dai destinatari finali dell'operazione, eseguite anche mediante l'apposizione di firme false sulla relativa modulistica dispositiva; inoltre, in elusione del sistema di controllo interno di MPS, procedendo all'approvazione delle suddette operazioni (ancorché segnalate dal sistema come irregolari) nonché, la comunicazione ai clienti di informazioni non veritiere circa l'andamento reale dell'investimento, supportate da documentazione artefatta;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al consulente è, altresì, rilevabile nella reiterazione delle condotte illecite in un ampio arco temporale, nel periodo 2015-2020, e aventi come controparte una pluralità di clienti, oltre n. 30 soggetti, nonché nel danno che le condotte del consulente hanno cagionato ai clienti per un importo non inferiore a 300.000 €;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che, dal complessivo esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

CONSIDERATO che, oltre che per le ragioni precedentemente esposte, in relazione alle vicende oggetto del presente procedimento, si ravvisa una particolare esigenza cautelare anche in ragione del fatto che il consulente ha dimostrato di essere in grado, in un brevissimo lasso di tempo dalle proprie dimissioni, di assumere nuovo mandato con altro intermediario, nel corso del quale ha posto in essere violazioni ulteriori rispetto a quelle già segnalate dal primo intermediario mandante;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del consulente e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità, pericolo che, nel caso di specie, risulta particolarmente rilevante in ragione del fatto che le condotte riscontrate sono state poste in essere dal consulente con due intermediari diversi, in un ristretto arco temporale;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Rosario Poma di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Rosario Poma, nato a Marsala (TP) il 21 settembre 1965, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti